



Guida pratica -

Competenza giurisdizionale e legge applicabile ai contratti internazionali conclusi da consumatori

Giustizia e consumatori

Manoscritto completato nel/nell' 2018

La Commissione europea, o chiunque agisca in suo nome, declina ogni responsabilità per l'uso dei contenuti della presente pubblicazione.

Lussemburgo: Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, 2018

© Unione europea, 2018

Riutilizzo autorizzato con citazione della fonte.

La politica della Commissione europea in materia di riutilizzo si basa sulla decisione 2011/833/UE (GU L 330 del 14.12.2011, pag. 39).

Per utilizzare o riprodurre foto o altro materiale libero da copyright dell'UE, occorre l'autorizzazione diretta del titolare del copyright.

Photo credits:

P. 3: © iStock.com/ seb_ra

P. 6: © iStock.com/ Poike

P. 8: © iStock.com/ ipopba

P. 11: © iStock.com/ Rawpixel Ltd

Print ISBN 978-92-79-81567-6 doi:10.2838/594289 DS-04-18-306-IT-C

PDF ISBN 978-92-79-81571-3 doi:10.2838/442328 DS-04-18-306-IT-N

Indice

Finalità e valore giuridico della guida pratica	2
I. Introduzione	3
II. Materie trattate dalla presente guida	6
Contratti conclusi da consumatori trattati dalla guida	6
Che cosa si intende per «consumatore» ai sensi dei regolamenti Bruxelles I e Roma I?	6
Quali tipi di professionisti sono contemplati dalla guida? ..	7
III. Quale autorità giurisdizionale è competente a conoscere la controversia relativa a un contratto concluso da un consumatore?	8
Se il consumatore è l'attore	8
Se il consumatore è il convenuto	8
Se esiste un accordo di scelta del foro	9
Determinazione della sede del professionista	10
IV. Qual è la legge applicabile alla controversia relativa a un contratto concluso da un consumatore?	11
Limitata autonomia delle parti	11
Disposizioni applicabili in mancanza di scelta della legge	12
Quali contratti non sono contemplati dall'articolo 6, paragrafi 1 e 2, del regolamento Roma I?	12
Ambito della legge applicabile	13
V. Giurisprudenza	14
Giurisprudenza della CGUE	14
Giurisprudenza nazionale selezionata	17
VI. Conclusioni generali	20

Finalità e valore giuridico della guida pratica

La presente guida pratica si propone di fornire una panoramica della giurisprudenza e delle disposizioni giuridiche pertinenti in materia di competenza giurisdizionale (internazionale) e legge applicabile nelle controversie relative ai contratti conclusi da consumatori. La finalità principale della guida è assistere gli operatori del settore nel loro lavoro. La guida non pretende di essere esaustiva e non pregiudica l'interpretazione autorevole da parte della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) degli strumenti giuridici cui la guida fa riferimento.

I. Introduzione

Il regolamento (UE) n. 1215/2012 (rifusione), detto «Bruxelles I»¹, e il regolamento (CE) n. 593/2008, detto «Roma I»², contengono disposizioni speciali per determinare lo/gli Stato/i membro/i le cui autorità giurisdizionali sono competenti a conoscere le controversie in materia di contratti conclusi da consumatori e la legge applicabile a tali contratti. Queste disposizioni speciali derogano ai principi generali in materia di competenza giurisdizionale e legge applicabile, nell'intento di tutelare i consumatori in quanto parte più debole del contratto. In generale, ai sensi di tali disposizioni la parte tutelata può essere convenuta solo davanti alle autorità giurisdizionali dello Stato in cui è domiciliata, mentre in veste di attore ha facoltà di scegliere la giurisdizione competente.

D'altro canto, le parti di un contratto concluso da un consumatore dispongono, in linea di principio, dell'autonomia contrattuale di scegliere la legge applicabile (fatta salva una seppur minima

protezione del consumatore ai sensi della legge vigente nel suo paese di residenza abituale) e, in misura più limitata, la giurisdizione (cfr. le sottostanti sezioni III e IV). Di conseguenza, in caso di controversia, le clausole del contratto concluso da un consumatore rappresentano sempre il punto di partenza per determinare la legge applicabile e la competenza giurisdizionale.

¹ Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, GU L 351 del 20.12.2012, pag. 1.

² Regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I), GU L 177 del 4.7.2008, pag. 6.



I. INTRODUZIONE

Nelle controversie fra il consumatore e il professionista, il criterio principale previsto nei regolamenti Bruxelles I (rifusione) e Roma I per collegare la controversia a una particolare autorità giurisdizionale e a una determinata legge applicabile è il luogo in cui il consumatore è domiciliato o risiede abitualmente. Il consumatore ha accesso alle autorità giurisdizionali nello Stato membro in cui è domiciliato e, in generale, per la risoluzione delle controversie si applica la legge dello Stato membro in cui risiede abitualmente.

Le disposizioni specifiche riguardanti la competenza in materia di contratti conclusi da consumatori si applicano qualora si tratti di una vendita a rate di beni mobili materiali, di un prestito con rimborso rateizzato o di un'altra operazione di credito, connessi con il finanziamento di una vendita di tali beni. Inoltre, le norme sia sulla competenza giurisdizionale che sulla legge applicabile si applicano a contratti conclusi con una persona le cui attività commerciali o professionali si svolgono nel paese in cui il consumatore è domiciliato o risiede abitualmente o sono dirette, con qualsiasi mezzo, verso tale paese o verso una pluralità di paesi che comprende tale paese, purché il contratto rientri nell'ambito di dette attività. La nozione di «dirigere le attività» verso un altro paese ha pertanto una rilevante importanza pratica ed è stata oggetto di giurisprudenza da parte della CGUE (cfr. la sottostante sezione V).

Cronologia: il regolamento Bruxelles I e il regolamento Roma I

Il regolamento Bruxelles I:

- convenzione di Bruxelles del 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale. La versione originale della convenzione di Bruxelles del 1968 conteneva una sezione sulla competenza giurisdizionale in materia di vendita rateale e prestito con rimborso rateizzato che non si è spinta fino ad affermare che tale disposizione si applica espressamente ai contratti conclusi da consumatori. Inizialmente questa norma sulla competenza si applicava solo ai contratti in materia di vendita rateale e prestito con rimborso rateizzato. Per altri contratti conclusi da consumatori trovavano applicazione le norme generali in materia contrattuale, che prevedevano la competenza del giudice del luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio (articolo 5, paragrafo 1). Tuttavia, nella sua giurisprudenza la CGUE ha interpretato tale norma in maniera autonoma, in modo da includervi i «consumatori finali privati». Questo approccio giurisprudenziale è stato in seguito adottato nella versione modificata della convenzione di Bruxelles (1978) e successivamente nel regolamento (CE) n. 44/2001 (Bruxelles I);

- convenzione del 1978 relativa all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito alla convenzione di Bruxelles del 1968: in linea con la giurisprudenza della CGUE e con il progetto di articolo 5 della futura convenzione di Roma sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, la sezione 4 della convenzione di Bruxelles è stata modificata al fine di comprendere, da allora in poi, i contratti conclusi da consumatori;
- 22 dicembre 2000: il regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale ha introdotto due modifiche importanti: le condizioni per l'applicazione della sezione 4 sono state semplificate e, al contempo, la sezione è stata resa applicabile ai contratti relativi alle vacanze;
- 10 gennaio 2015: a partire da questa data, il regolamento (CE) n. 44/2001 (Bruxelles I) è sostituito dal regolamento (UE) n. 1215/2012 (rifusione Bruxelles I), che si applica a procedimenti avviati a partire dal 10 gennaio 2015, mentre il regolamento (CE) n. 44/2001 continua ad applicarsi ai procedimenti avviati in data anteriore. Il regolamento Bruxelles I (rifusione) ha introdotto una modifica importante, ovvero ha esteso la protezione assicurata ai consumatori anche a situazioni in cui il professionista ha sede al di fuori dell'Unione europea.

Il regolamento Roma I:

- la convenzione di Roma del 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali conteneva disposizioni speciali concernenti la legge applicabile ai contratti conclusi da consumatori;
- 17 giugno 2008: il regolamento Roma I sostituisce la convenzione di Roma del 1980 e semplifica le condizioni per l'applicazione delle disposizioni riguardanti la legge applicabile ai contratti conclusi da consumatori, in linea con le modifiche introdotte nel regolamento (CE) n. 44/2001 sulla competenza relativa a tali contratti. La convenzione di Roma del 1980 è tuttora applicabile in Danimarca, in virtù della clausola di non partecipazione (opt-out) agli strumenti di giustizia civile, ivi compreso il regolamento Roma I, nonché in alcuni territori d'oltremare degli Stati membri che non sono considerati territori dell'UE ai sensi del trattato sul funzionamento dell'UE. Il regolamento Roma I si applica ai contratti stipulati dopo il 17 dicembre 2009.

Nella misura in cui le disposizioni dei suddetti strumenti non sono state modificate, la giurisprudenza sull'interpretazione delle differenti disposizioni resta valida.

II. MATERIE TRATTATE DALLA PRESENTE GUIDA

II. Materie trattate dalla presente guida

→ **Contratti conclusi da consumatori trattati dalla guida**


La presente guida tratta esclusivamente di questioni civili e commerciali e non riguarda materie fiscali, doganali e amministrative, che non rientrano nell'ambito di applicazione dei regolamenti Bruxelles I e Roma I.

La guida verte unicamente sulla determinazione della competenza giurisdizionale e della legge applicabile ai contratti conclusi da consumatori con un elemento transfrontaliero che rientrano nelle disposizioni dei regolamenti Bruxelles I e Roma I ed esclude questioni sostanziali di diritto.

→ **Che cosa si intende per «consumatore» ai sensi dei regolamenti Bruxelles I e Roma I?**

A norma sia del regolamento Bruxelles I che del regolamento Roma I, si deve ritenere che una parte contraente abbia diritto alla protezione speciale assicurata ai consumatori se il contratto è stato concluso per un uso «che possa essere considerato

estraneo alla sua attività commerciale o professionale». Mentre per l'applicazione del regolamento Bruxelles I (le norme in materia di competenza) il consumatore deve essere domiciliato in uno Stato membro dell'UE, per l'applicazione delle norme sulla legge applicabile (il regolamento Roma I) il consumatore può risiedere abitualmente all'interno o all'esterno dell'UE. La




II. MATERIE TRATTATE DALLA PRESENTE GUIDA

CGUE ha interpretato questo termine in varie cause, le più pertinenti delle quali sono illustrate nella sottostante sezione V.

→ Quali tipi di professionisti sono contemplati dalla guida?

Le norme sulla competenza giurisdizionale e sulla legge applicabile contemplate dalla presente guida si estendono ai contratti conclusi da consumatori in cui l'altra parte contraente è un professionista. Mentre le norme sulla legge applicabile hanno un'applicazione universale e di conseguenza si applicano indipendentemente dalla sede del professionista, all'interno o all'esterno dell'UE, per le norme in materia di competenza il quadro è più sfumato. Se per le azioni avviate prima del 10 gennaio 2015 le norme di tutela stabilite dal regolamento Bruxelles I si applicavano solo ai professionisti aventi sede o una succursale, un'agenzia o qualsiasi altra sede d'attività in uno Stato membro dell'UE, per le azioni intraprese dopo tale data le suddette norme si applicano ai professionisti senza alcun requisito relativo alla loro sede.



III. QUALE AUTORITÀ GIURISDIZIONALE È COMPETENTE A CONOSCERE LA CONTROVERSA RELATIVA A UN CONTRATTO CONCLUSO DA UN CONSUMATORE?

III. Quale autorità giurisdizionale è competente a conoscere la controversia relativa a un contratto concluso da un consumatore?

→ Se il consumatore è l'attore

Ai sensi del regolamento Bruxelles I (rifusione)³, un consumatore-attore può decidere di proporre un'azione nello Stato membro in cui è domiciliata l'altra parte del contratto, se tale parte ha sede nell'UE, oppure, a prescindere che l'altra parte abbia sede in uno Stato membro dell'UE o in un paese terzo, davanti alle autorità giurisdizionali del luogo in cui è domiciliato il consumatore. Nel primo caso il regolamento fissa solo la competenza giurisdizionale internazionale e spetta al diritto processuale nazionale di quello Stato indicare la competenza territoriale del preciso organo giurisdizionale in cui dovrebbe essere proposta l'azione. Nel secondo caso il regolamento fissa la competenza sia internazionale che territoriale e, di conseguenza, il consumatore può essere convenuto solo nel luogo in cui è domiciliato.

³ L'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles I (rifusione) recita: «1. L'azione del consumatore contro l'altra parte del contratto può essere proposta davanti alle autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui è domiciliata tale parte o, indipendentemente dal domicilio dell'altra parte, davanti alle autorità giurisdizionali del luogo in cui è domiciliato il consumatore.»

→ Se il consumatore è il convenuto

Se l'azione penale è promossa contro il consumatore, sono competenti le autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui



III. QUALE AUTORITÀ GIURISDIZIONALE È COMPETENTE A CONOSCERE LA CONTROVERSA RELATIVA A UN CONTRATTO CONCLUSO DA UN CONSUMATORE?

è domiciliato il consumatore. In questo caso il regolamento⁴ stabilisce solo la competenza giurisdizionale internazionale e spetta al diritto processuale nazionale dello Stato membro indicare esattamente la competenza territoriale. La relazione Jenard che accompagna la convenzione di Bruxelles del 1968 chiarisce che il momento cui fare riferimento per determinare il domicilio del consumatore è quello della proposizione della domanda.

In entrambe le situazioni sopradescritte, in cui il consumatore è l'attore o il convenuto, l'altra parte ha il diritto di proporre una domanda riconvenzionale davanti all'autorità giurisdizionale investita della domanda principale⁵.

→ Se esiste un accordo di scelta del foro

I contratti conclusi da consumatori possono prevedere anche accordi di scelta del foro. Tuttavia, tali accordi sono validi solo se rispettano i requisiti di cui all'articolo 19 del regolamento Bruxelles I⁶.

Conformemente al primo paragrafo, un accordo relativo alla scelta del foro è valido solo se la sua conclusione è stata «posteriore al sorgere della controversia». La relazione Jenard chiarisce che la controversia sorge «non appena si manifesta un disaccordo tra le parti su una determinata questione, e si profila imminente o prossima una causa».

Un'altra situazione in cui potrebbe essere valido un accordo di scelta del foro compreso in un contratto concluso da un

⁴ L'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento Bruxelles I (rifusione) recita: «2. L'azione dell'altra parte del contratto contro il consumatore può essere proposta solo davanti alle autorità giurisdizionali dello Stato membro nel cui territorio è domiciliato il consumatore.»

⁵ L'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento Bruxelles I (rifusione) recita: «3. Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano il diritto di proporre una domanda riconvenzionale davanti all'autorità giurisdizionale investita della domanda principale in conformità della presente sezione.»

⁶ L'articolo 19 del regolamento Bruxelles I (rifusione) recita: «Le disposizioni della presente sezione possono essere derogate solo da una convenzione:

- (1) posteriore al sorgere della controversia;
- (2) che consenta al consumatore di adire un'autorità giurisdizionale diversa da quelle indicate nella presente sezione; o
- (3) che, stipulata tra il consumatore e la sua controparte aventi entrambi il domicilio o la residenza abituale nel medesimo Stato membro al momento della conclusione del contratto, conferisca la competenza alle autorità giurisdizionali di tale Stato membro, sempre che la legge di quest'ultimo non vieti siffatte convenzioni.»

III. QUALE AUTORITÀ GIURISDIZIONALE È COMPETENTE A CONOSCERE LA CONTROVERSA RELATIVA A UN CONTRATTO CONCLUSO DA UN CONSUMATORE?

consumatore è quella che offre al consumatore ulteriori possibilità di adire un'autorità giurisdizionale oltre a quelle che ha già a disposizione (articolo 19, paragrafo 2).

Infine, il paragrafo 3 dell'articolo 19 consente alle parti di un contratto concluso da un consumatore di sottoscrivere un accordo di scelta del foro se entrambe hanno il domicilio o la residenza abituale nel medesimo Stato membro e tale accordo conferisce la competenza alle autorità giurisdizionali di tale Stato membro, nella misura in cui la legge di quest'ultimo non vieti siffatte convenzioni. Questa disposizione ha una rilevanza pratica laddove il consumatore, a seguito della conclusione dell'accordo di scelta del foro, si trasferisca in un altro Stato membro.

→ **Determinazione della sede del professionista**

L'articolo 63 del regolamento Bruxelles I (rifusione) stabilisce che, se è una società o altra persona giuridica, il professionista è domiciliato nel luogo in cui si trova:

- la sua sede statutaria; o
- la sua amministrazione centrale; o
- il suo centro d'attività principale.

La società s'intende pertanto domiciliata nell'UE anche quando solo una di queste sedi si trova nell'UE.

Laddove non sia domiciliato in uno Stato membro, ma possieda «una succursale, un'agenzia o qualsiasi altra sede d'attività» in uno Stato membro, il professionista è considerato, per le controversie relative al loro esercizio, come avente domicilio in quest'ultimo Stato membro (articolo 17, paragrafo 2).

IV. QUAL È LA LEGGE APPLICABILE ALLA CONTROVERSIA RELATIVA A UN CONTRATTO CONCLUSO DA UN CONSUMATORE?

IV. Qual è la legge applicabile alla controversia relativa a un contratto concluso da un consumatore?

➔ Limitata autonomia delle parti

Pur permettendo alle parti di un contratto concluso da un consumatore di designare la legge che disciplinerà qualsivoglia questione riguardante il contratto, il regolamento Roma I subordina tale scelta all'applicazione di talune disposizioni obbligatorie volte a tutelare il consumatore in quanto parte più debole del contratto⁷.

⁷ L'articolo 6, paragrafi 1 e 2, del regolamento Roma I recita:

«(1) Fatti salvi gli articoli 5 e 7, un contratto concluso da una persona fisica per un uso che possa essere considerato estraneo alla sua attività commerciale o professionale ("il consumatore") con un'altra persona che agisce nell'esercizio della sua attività commerciale o professionale ("il professionista") è disciplinato dalla legge del paese nel quale il consumatore ha la residenza abituale, a condizione che il professionista:

(a) svolga le sue attività commerciali o professionali nel paese in cui il consumatore ha la residenza abituale; o
 (b) diriga tali attività, con qualsiasi mezzo, verso tale paese o vari paesi tra cui quest'ultimo e il contratto rientri nell'ambito di dette attività.

(2) In deroga al paragrafo 1, le parti possono scegliere la legge applicabile a un contratto che soddisfa i requisiti del paragrafo 1 in conformità dell'articolo 3. Tuttavia, tale scelta non vale a privare il consumatore della protezione assicurategli dalle disposizioni alle quali non è permesso derogare

Di conseguenza, ove le parti abbiano scelto di applicare una legge diversa da quella del consumatore, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, continueranno ad applicarsi talune disposizioni di legge del paese di residenza abituale del consumatore, in particolare nei casi in cui:

convenzionalmente ai sensi della legge che, in mancanza di scelta, sarebbe stata applicabile a norma del paragrafo 1.»



IV. QUAL È LA LEGGE APPLICABILE ALLA CONTROVERSIA RELATIVA A UN CONTRATTO CONCLUSO DA UN CONSUMATORE?

- tali norme di diritto contrattuale previste dalla legge vigente nel paese di residenza del consumatore siano per quest'ultimo più favorevoli delle norme di diritto contrattuale previste dalla legge applicabile scelta dalle parti; e
- tali norme di diritto contrattuale siano espressamente finalizzate a tutelare i consumatori e non vi si possa derogare convenzionalmente.

→ Disposizioni applicabili in mancanza di scelta della legge

Qualora le parti non abbiano effettuato la scelta della legge, in determinate situazioni il consumatore beneficerà, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, dell'applicazione della legge del paese nel quale ha la residenza abituale. Le condizioni per l'applicazione di tali norme sono descritte di seguito.

- Il professionista:
 - svolge le sue attività commerciali nel paese in cui il consumatore ha la residenza abituale; o
 - dirige tali attività, con qualsiasi mezzo, verso tale paese o vari paesi tra cui quest'ultimo;
- il contratto rientra nell'ambito di dette attività.

L'articolo 6 del regolamento Roma I si applica a prescindere che il professionista sia stabilito o meno nell'UE.

→ Quali contratti non sono contemplati dall'articolo 6, paragrafi 1 e 2, del regolamento Roma I?

Le norme applicabili ai contratti conclusi da consumatori, quali enunciate all'articolo 6, paragrafi 1 e 2, del regolamento Roma I, non si applicano a taluni tipi di contratti chiaramente elencati all'articolo 6, paragrafo 4⁸.

⁸ «(a) ai contratti di fornitura di servizi quando i servizi dovuti al consumatore devono essere forniti esclusivamente in un paese diverso da quello in cui egli risiede abitualmente;

(b) ai contratti di trasporto diversi dai contratti riguardanti un viaggio "tutto compreso" ai sensi della direttiva 90/314/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1990, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso";

(c) ai contratti aventi per oggetto un diritto reale immobiliare o la locazione di un immobile diversi dai contratti riguardanti un diritto di godimento a tempo parziale ai sensi della direttiva 94/47/CE;

(d) ai diritti e obblighi che costituiscono uno strumento finanziario e ai diritti e obblighi costitutivi delle clausole e condizioni che disciplinano l'emissione o l'offerta al pubblico e le offerte pubbliche di acquisizione di valori mobiliari, e alla sottoscrizione e al riacquisto di quote di organismi di investimento collettivo, nella misura in cui tali attività non costituiscono prestazione di un servizio finanziario;

(e) ai contratti conclusi nell'ambito del tipo di sistema che rientra nel campo di applicazione dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera h).»

IV. QUAL È LA LEGGE APPLICABILE ALLA CONTROVERSIA RELATIVA A UN CONTRATTO CONCLUSO DA UN CONSUMATORE?

→ Ambito della legge applicabile

L'articolo 12 del regolamento Roma I contiene un elenco non esaustivo di materie disciplinate dalla legge applicabile determinata in conformità del regolamento stesso, che comprendono: interpretazione, esecuzione, conseguenze dell'inadempimento delle obbligazioni, compresa la liquidazione del danno, i diversi modi di estinzione delle obbligazioni e le conseguenze della nullità del contratto.

Il regolamento contiene inoltre norme di conflitto per stabilire l'esistenza e la validità del contratto o di una sua disposizione (articolo 10), la validità formale del contratto (articolo 11) e l'incapacità (articolo 13).



V. Giurisprudenza

→ Giurisprudenza della CGUE

La nozione di «consumatore»

La Corte di giustizia dell'Unione europea ha chiarito questo concetto dichiarando che la protezione si applica ai «consumatori finali privati» (Causa 150/77, *Bertrand*)⁹. Successivamente la Corte ha concluso che la tutela assicurata ai consumatori è prevista soltanto per i contratti conclusi al fine di soddisfare le esigenze di consumo privato di un individuo e non può essere estesa a società o persone giuridiche (Causa C-269/95, *Benincasa*). La protezione assicurata può essere invocata unicamente dal consumatore stesso e non da un attore il quale agisca nell'esercizio della sua attività professionale cui il consumatore abbia ceduto i suoi diritti (Causa C-89/91, *Shearson Lehmann Hutton*). Infine, la CGUE ha stabilito che la definizione di consumatore deve essere oggetto nell'intera Unione di un'interpretazione autonoma e uniforme (Causa C-508/12, *Vapenik*).

⁹ Le cause della Corte di giustizia dell'Unione europea sono disponibili sul sito web della CGUE, all'indirizzo http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/

- Conformemente a tale sentenza, occorre tenere conto, in particolare, della definizione di consumatore fornita da diversi strumenti del diritto dell'Unione europea, ossia il regolamento Bruxelles I, il regolamento (CE) n. 805/2004 del 21 aprile 2004 che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati e la direttiva 93/13/CEE del 5 aprile 1993 concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori.
- La Corte ha concluso che: *«Tenuto conto dell'obiettivo di tutela dei consumatori previsto nelle summenzionate disposizioni di diritto dell'Unione, volto a ristabilire l'uguaglianza inter partes nei contratti conclusi tra un consumatore e un professionista, l'applicazione di queste ultime non può essere estesa a persone rispetto alle quali tale tutela non si giustificchi»*.
- Di conseguenza, le norme di competenza speciali e la legge applicabile in materia di contratti conclusi dai consumatori non possono essere applicate ai contratti conclusi tra due persone impegnate in attività commerciali o professionali e nemmeno ai contratti conclusi tra due soggetti non esercenti attività commerciali o professionali (paragrafi 32 e 33 della summenzionata sentenza).

La nozione di «dirigere le attività»

La protezione speciale assicurata ai consumatori sia dal regolamento Bruxelles I (rifusione) che dal regolamento Roma I trova applicazione a condizione che il professionista «abbia diretto le sue attività» verso lo Stato membro del consumatore ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera c), del regolamento Bruxelles I e dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento Roma I. A tale proposito il considerando 24 del regolamento Roma I fa riferimento a un'interpretazione coerente del campo di applicazione materiale tra le disposizioni di Bruxelles I e Roma I, in particolare per quanto riguarda la nozione di «dirigere le attività». Questo significa che la giurisprudenza presentata di seguito si applica sia a questioni di giurisdizione che a questioni relative al diritto applicabile¹⁰.

La Corte di giustizia dell'Unione europea ha fornito orientamenti su come interpretare la nozione di «dirigere le attività» verso un determinato Stato membro. Nella sua sentenza di riferimento *Pammer/Alpenhof* (cause riunite C-585/08 e C-144/09), la Corte doveva stabilire se l'accessibilità di un sito Internet sia sufficiente

¹⁰ Se il contratto è stipulato mediante commercio elettronico con un consumatore, il professionista deve informare il consumatore del fatto che egli dispone, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento Roma I, della tutela assicuratagli dalle disposizioni imperative della legge che sarebbe applicabile in mancanza di scelta della legge (sentenza della Corte del 28 luglio 2016, *Verein für Konsumenteninformation contro Amazon EU Sàrl*, C-191/15, ECLI:EU:C:2016:612).

V. GIURISPRUDENZA

per supporre che il professionista abbia diretto la propria attività verso lo Stato membro in cui è domiciliato il consumatore, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera c), del regolamento Bruxelles I.

La Corte ha concluso che la semplice accessibilità di un sito Internet in un determinato Stato membro non è sufficiente a stabilire che il professionista abbia diretto la propria attività verso tale Stato membro. Per risolvere tale questione pregiudiziale occorre invece verificare se, prima dell'eventuale conclusione di un contratto con il consumatore, risulti dai siti Internet e dall'attività complessiva del commerciante che quest'ultimo intendeva commerciare con consumatori domiciliati in uno o più Stati membri, tra i quali quello di domicilio del consumatore stesso.

La Corte ha redatto un elenco di criteri che possono essere considerati indizi di tale intenzione:

- la natura internazionale dell'attività,
- l'indicazione di itinerari a partire da altri Stati membri per recarsi presso il luogo in cui il commerciante è stabilito,
- l'utilizzazione di una lingua o di una moneta diverse dalla lingua o dalla moneta abitualmente utilizzate nello Stato membro in cui il commerciante è stabilito con la possibilità di prenotare e confermare la prenotazione in tale diversa lingua,

- l'indicazione di recapiti telefonici unitamente ad un prefisso internazionale,
 - il dispiego di risorse finanziarie per un servizio di posizionamento su Internet al fine di facilitare ai consumatori domiciliati in altri Stati membri l'accesso al sito del commerciante ovvero a quello del suo intermediario,
 - l'utilizzazione di un nome di dominio di primo livello diverso da quello dello Stato membro in cui il commerciante è stabilito, e
 - la menzione di una clientela internazionale composta da clienti domiciliati in Stati membri differenti.
- Tuttavia, gli elementi elencati di seguito non costituiscono prove sufficienti di tale intenzione:
- la semplice accessibilità del sito Internet del commerciante o di quello dell'intermediario nello Stato membro sul territorio del quale il consumatore è domiciliato, o
 - l'indicazione di un indirizzo di posta elettronica o di altre coordinate, o
 - l'impiego di una lingua o di una moneta che costituiscano la lingua e/o la moneta abitualmente utilizzate nello Stato membro nel quale il commerciante è stabilito.

Nella causa *Mühlleitner* (C-190/11) la Corte ha stabilito che non è necessario che il contratto sia stato concluso a distanza, ma che si può tenere conto di tale fattore quando si esaminano tutti gli elementi pertinenti necessari per stabilire se un professionista dirige le proprie attività verso un determinato Stato membro.

Nella causa *Emrek* (C-218/12) la Corte ha stabilito che l'articolo 15, paragrafo 1, lettera c), del regolamento Bruxelles I (articolo 17, paragrafo 1, lettera c), della versione rifiuta non postula la sussistenza di un nesso di causalità tra un sito Internet e la conclusione del contratto. Tuttavia, la sussistenza di un simile nesso di causalità costituisce un indizio di riconducibilità del contratto ad un'attività commerciale o professionale diretta verso lo Stato membro di domicilio del consumatore.

➔ Giurisprudenza nazionale selezionata

Francia

Nella sua sentenza del 12 luglio 2005 (Prima Sezione Civile, 12 luglio 2005, 02-13960), la Corte di cassazione ha chiarito la nozione di «*atti necessari per la conclusione del contratto*» di cui all'articolo 13, paragrafo 3, lettera b), della convenzione di Bruxelles del 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.

Secondo la Corte di Cassazione, nel caso di un consumatore stabilito in Francia che risponda a un annuncio pubblicato su un giornale di tale paese per la vendita di beni materiali da parte di una società con sede in un altro paese, nella fattispecie la Germania, la risposta all'offerta appositamente formulata con l'esecuzione della misurazione per la preparazione di progetti e specifiche, ossia il prerequisito indispensabile ai fini del contratto, è un «*atto necessario per la conclusione del contratto*» ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3, lettera b), della convenzione di Bruxelles del 1968, che conferisce competenza al tribunale del luogo di residenza del consumatore, purché tale risposta sia intesa come una dichiarazione che esprime l'intenzione del consumatore di dare seguito all'annuncio.

Di conseguenza, l'espressione «*atti necessari per la conclusione del contratto*» ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3, lettera b), non fa espressamente riferimento a un atto che conduce direttamente alla conclusione del contratto, **ma anche a un atto compiuto prima dell'accettazione del contratto, quando evidenzia l'intenzione del consumatore di dare seguito alla proposta appositamente formulata e costituisce un prerequisito indispensabile ai fini del contratto.**

Per quanto riguarda la convenzione di Roma del 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, la Corte di cassazione ha stabilito che, in mancanza di scelta esplicita della

V. GIURISPRUDENZA

legge applicabile ad opera delle parti, si applica la legge francese quando la vendita porta a porta è avvenuta presso il domicilio del consumatore francese (Prima Sezione Civile, 12 luglio 2005, 02-16915).

La Corte di cassazione ha sottolineato che il contratto in questione riguardava la fornitura di servizi e che il ricorrente era stato contattato come consumatore presso il suo domicilio in Francia, dove aveva firmato il contratto. Nella misura in cui la legge tedesca non era stata espressamente scelta dalle parti, doveva essere applicata la legge francese conformemente all'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento Roma I, il quale stipula che: *«Se dal complesso delle circostanze del caso risulta chiaramente che il contratto, in mancanza di scelta della legge, presenta collegamenti manifestamente più stretti con un paese diverso da quello indicato ai paragrafi 1 o 2, si applica la legge di tale diverso paese».*

Pertanto, **in questa sentenza la Corte di cassazione interpreta restrittivamente la manifestazione della scelta della legge applicabile. Impone una scelta «esplicita»**, mentre l'articolo 3 che fa riferimento all'articolo 5, paragrafo 2, prevede che la scelta *«risulti in modo ragionevolmente certo dalle disposizioni del contratto o dalle circostanze»*. A tale proposito il regolamento Roma I del 17 giugno 2008 limitava la possibilità di una scelta della legge

applicabile ai contratti conclusi da consumatori (articolo 6) al fine di garantire un più elevato livello di tutela per i consumatori.

Germania

Corte suprema federale (Bundesgerichtshof, BGH), decisione del 9 febbraio 2017 – causa n.: IX ZR 67/16

L'origine dei proventi non ha alcuna rilevanza al fine di stabilire se una persona fisica concluda un contratto per svolgere attività commerciali o professionali. In caso contrario la competenza in materia di contratti conclusi da consumatori troverebbe raramente applicazione, poiché nella maggior parte dei casi i proventi derivano da attività commerciali. La conclusione in una data successiva di un contratto fra il consumatore e il professionista non deve essere motivata dalle attività che quest'ultimo aveva diretto verso lo Stato membro del consumatore. Un consumatore non deve perdere la competenza in materia di contratti conclusi da consumatori nei casi in cui la sua controparte contrattuale trasferisca i propri diritti dal contratto a una parte terza.

**Corte suprema federale (Bundesgerichtshof, BGH),
decisione del 24 aprile 2013 – causa n.: XII ZR 10/10**

Questa sentenza riguarda un caso in cui un consumatore olandese aveva concluso un contratto per il noleggio di un telefono cellulare. Il consumatore era venuto a conoscenza dell'attività del professionista tramite la pagina iniziale del sito Internet di quest'ultimo, in cui una descrizione dell'itinerario dalla regione di frontiera nei Paesi Bassi alla sede in Germania e in vari luoghi riportava l'indicazione: «*Wij spreken Nederlands!*» (che significa «parliamo olandese»). Il contratto stesso era stato concluso presso la sede del professionista tedesco. La Corte suprema federale ha stabilito che l'applicabilità dell'articolo 15 del regolamento (CE) n. 44/2001 non prevede che il contratto tra il consumatore e il professionista sia stato concluso a distanza.

**Corte suprema federale (Bundesgerichtshof, BGH),
decisione del giovedì 30 marzo 2006 – causa n.: VII ZR
249/04**

Qualora un professionista, in virtù di un contratto di servizi, sia tenuto a svolgere per la prima volta attività commerciali o professionali nello Stato membro del consumatore al fine di ottemperare all'impegno assunto nei suoi confronti, tale contratto di servizi non è concluso per quanto riguarda le attività

commerciali o professionali nello Stato membro del consumatore conformemente all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 44/2001. L'articolo 15 del regolamento (CE) n. 44/2001 prevede che il professionista abbia già esercitato o diretto le sue attività commerciali o professionali verso lo Stato membro del consumatore prima della conclusione del contratto con il consumatore.

VI. Conclusioni generali

Un giudice adito in un'azione nei confronti del professionista in relazione a un contratto concluso da un consumatore deve effettuare l'analisi che segue.

Giurisdizione

→ *La controversia si riferisce a un contratto concluso da un consumatore, ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) n. 1215/2012?*

IN CASO AFFERMATIVO, ho la competenza giurisdizionale ai sensi della sezione 4 del regolamento (UE) n. 1215/2012?

→ Esiste un accordo relativo alla scelta del foro che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 19?

→ Sì. L'autorità giurisdizionale esamina se il convenuto (professionista) è citato in giudizio nel luogo in conformità dell'accordo di scelta del foro.

→ No. Consultare l'articolo 18 e verificare se l'autorità giurisdizionale possa stabilire che il convenuto (professionista) è citato in giudizio nel luogo in cui è ubicata la sua sede; o nel luogo in cui è domiciliato il consumatore.

IN CASO NEGATIVO,

ho la competenza giurisdizionale ai sensi di altre disposizioni del regolamento (UE) n. 1215/2012?

Legge applicabile

→ Qual è la legge applicabile ai contratti conclusi da consumatori?

1 - Il contratto è un contratto concluso da un consumatore ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1?

Sì,

a condizione che siano rispettati i seguenti requisiti:

→ il contratto è concluso da un consumatore (una persona fisica che agisce al di fuori della propria attività commerciale o professionale)

→ con un professionista (un'altra persona che agisce nell'esercizio della sua attività commerciale o professionale)

e

→ sia soddisfatta una delle condizioni supplementari di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere a) o b):

→ il professionista svolge le sue attività nel paese di residenza abituale del consumatore

o

→ il professionista dirige le sue attività verso il paese di residenza abituale del consumatore (solo verso tale paese o verso vari paesi tra cui quest'ultimo)

IN CASO NEGATIVO,

se è stato concluso un contratto tra un consumatore e un professionista ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, ma nessuna delle condizioni supplementari di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere a) o b) è soddisfatta, consultare gli articoli 3 e 4 del regolamento Roma I per determinare la legge applicabile.

In caso di risposta affermativa alla domanda 1, andare alla domanda 2.

VI. CONCLUSIONI GENERALI

2 - *Il contratto contiene una clausola sulla scelta della legge?*

Sì

- L'autorità giurisdizionale applica la legge scelta (articolo 6, paragrafo 2, del regolamento Roma I)
- Tuttavia, se esistono disposizioni inderogabili della legge che, in mancanza di scelta, sarebbe stata applicabile ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, si applicano tali disposizioni specifiche.

IN CASO NEGATIVO,

L'autorità giurisdizionale applica la legge del paese nel quale il consumatore ha la residenza abituale (articolo 6, paragrafo 1, del regolamento Roma I).

Per contattare l'UE

Di persona

I centri di informazione Europe Direct sono centinaia, disseminati in tutta l'Unione europea. Potete trovare l'indirizzo del centro più vicino sul sito https://europa.eu/european-union/contact_it

Online

Il portale Europa contiene informazioni sull'Unione europea in tutte le lingue ufficiali: https://europa.eu/european-union/index_it

Pubblicazioni dell'UE

È possibile scaricare o ordinare pubblicazioni dell'UE gratuite e a pagamento dal sito <http://publications.europa.eu/it/publications>

Le pubblicazioni gratuite possono essere richieste in più esemplari contattando Europe Direct o un centro di informazione locale (cfr. https://europa.eu/european-union/contact_it).

Telefonicamente o per email

Europe Direct è un servizio che risponde alle vostre domande sull'Unione europea. Il servizio è contattabile:

— al numero verde: 00 800 6 7 8 9 10 11 (presso alcuni operatori queste chiamate possono essere a pagamento),

— al numero +32 22999696, oppure

— per email dal sito https://europa.eu/european-union/contact_it

Per informarsi sull'UE

Legislazione dell'UE e documenti correlati

La banca dati EurLex contiene la totalità della legislazione UE dal 1952 in poi in tutte le versioni linguistiche ufficiali: <http://eur-lex.europa.eu>

Open Data dell'UE

Il portale Open Data dell'Unione europea (<http://data.europa.eu/euodp/it>) dà accesso a un'ampia serie di dati prodotti dall'Unione europea. I dati possono essere liberamente utilizzati e riutilizzati per fini commerciali e non commerciali.

